



N° 3/2016 Conc.  
Pres.  
N° 388/2017 REP.

## IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice relatore
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice

ha pronunciato il seguente:

### DECRETO DI OMOLOGAZIONE

del concordato preventivo n. 3/2016 presentato da Cellino s.r.l., in persona dei sig.ri Braghin Gianni e Braghin Laura rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Chiariglione come da delega in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino via Lamarmora n. 39

per le seguenti ragioni.

Allo scopo di illustrare l'*iter* procedimentale relativo alla domanda di concordato preventivo indicata in oggetto, è opportuno ricostruire le fasi salienti della procedura.

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall., depositato in data 30.5.2016, la Cellino s.r.l. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo depositando un ricorso attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, con proposta di carattere liquidatorio incentrata sulla cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio dell'istante. In sintesi, il piano concordatario prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati entro un anno dall'omologa del concordato e il pagamento integrale dei creditori chirografari entro tre anni dall'omologa. A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti: copia della delibera del consiglio di amministrazione autenticata da Notaio del 23.5.2016; relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; piano di concordato; relazione del professionista attestatore, dott. Rellecke Nasi, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall.; nota integrativa di elementi, dati e notizie a sostegno della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositata a seguito di richiesta chiarimenti formulata dal Tribunale in intestazione con provvedimento del 3.11.2016.

All'esito della udienza camerale, con decreto del 22.12.2016, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo. La data per l'adunanza dei creditori, originariamente prevista per il giorno 11.4.2017, è stata, per giustificati motivi, differita al 20.6.2017.

Con la relazione del 2.5.2017 depositata ai sensi dell'art. 172, l. fall., i commissari giudiziali hanno espresso una valutazione positiva in ordine all'ammissibilità della proposta concordataria, pur esprimendo perplessità sulla possibilità di pagare integralmente i debiti in prededuzione ed in privilegio entro un anno dall'omologa del concordato, in quanto le valutazioni dei beni mobili – sulla base di quanto emerso dalla perizia espletata dal perito della procedura - risultano nettamente più basse di quelle indicate nella proposta concordataria.



Prima dell'adunanza dei creditori fissata per il giorno 20.6.2017 sono pervenute manifestazioni di voto favorevole all'approvazione del concordato espresse da creditori portanti crediti chirografari per complessivi Euro 605.268,80; non sono pervenute ulteriori espressioni di voto né durante l'adunanza dei creditori né nei venti giorni successivi alla stessa. La maggioranza richiesta è stata così raggiunta come risulta da comunicazione dell'esito di comunicazione di voto del 19 luglio 2017.

Ne è conseguita la dichiarazione di approvazione del concordato da parte del Tribunale, con contestuale fissazione per il giorno 23.11.2017 dell'udienza per l'omologazione. Il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato alla ricorrente e ai commissari giudiziali. Questi ultimi hanno espresso parere favorevole all'omologazione del concordato.

Tutto ciò premesso, all'esito dell'udienza indicata del 23.11.2017, sentiti la società in concordato e i commissari giudiziali, rilevata l'assenza di creditori dissenzienti e verificato che nessun creditore è comparso, il Tribunale rileva quanto segue.

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto.

Rilevato, infatti, che non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati, ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori, come già operata.

Si evidenzia, inoltre, che l'omologa del concordato preventivo appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò si osserva alla luce delle considerazioni formulate dai commissari giudiziali e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Dal momento che il concordato consiste nella cessione di beni ed attività della società proponente, si rende necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l. fall.

Quanto alle modalità con cui il liquidatore deve dar corso alla liquidazione e alle modalità con cui i commissari giudiziali devono sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma – rispettivamente – degli artt. 182, 1° co., e 185, l. fall.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 *ter*, l. fall. e 2487, lett. *c*), c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto, ai commissari giudiziali ed al comitato dei creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105–108 *ter*, l. fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

#### **P.Q.M.**

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da Cellino s.r.l.;
- 2) nomina liquidatore giudiziale il dott. Matteo Rellecke Nasi, che si atterrà alle seguenti disposizioni:



- il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà ai commissari giudiziali ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, a cura dei commissari, ai creditori;
- il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108<sup>ter</sup>, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere dei commissari giudiziali e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole dei commissari giudiziali, dandone al contempo informazione al giudice delegato;
- il liquidatore richiederà il parere dei commissari giudiziali e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia ai commissari giudiziali che procederanno alla sua comunicazione ai creditori;
- il liquidatore terrà informato i commissari giudiziali, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
- il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dai commissari giudiziali o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
- i commissari giudiziali sorveglieranno lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il loro motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terranno tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuteranno con il giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo dei commissari giudiziali;
- il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dai commissari giudiziali;
- il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dai commissari giudiziali e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; i commissari giudiziali procederanno quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
- entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dei commissari giudiziali e all'attestazione di questi ultimi circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi i commissari giudiziali provvederanno alla comunicazione del rendiconto ai creditori;




- il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore e per i commissari giudiziali solo a seguito dell'attestazione dei commissari giudiziali indicata al punto precedente;
- resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;


3) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l. fall. e comunicato alla debitrice, al liquidatore e ai commissari giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 19.12.2017

Il giudice estensore  
Marco Bottallo




Il Presidente  
Paolo Rampini



Deposito nella Cancelleria del  
Tribunale il 22/12/2017  
IL CANCELLIERE